



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

OGGETTO: *relazione di accompagnamento per progetto di aggiornamento e razionalizzazione dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all'allegato I del DPR 151/2011, includendo anche i depositi di rifiuti e le discariche.*

Con Decreto del Capo del C.N.VV.F. è stato istituito il gruppo di lavoro incaricato dell'aggiornamento e razionalizzazione dell'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all'allegato I del DPR 151/2011, includendo anche i depositi di rifiuti e le discariche.

Operando in linea con le direttive assegnate, il gruppo di lavoro non ha pertanto apportato modifiche all'articolato del vigente Regolamento di prevenzione incendi.

Il gruppo di lavoro è costituito da:

- Dott. Ing. Giampiero BOSCAINO – coordinatore;
- Dott. Ing. Francesco NOTARO – componente;
- Dott. Ing. Michele MAZZARO – componente;
- Dott. Ing. Mauro CACIOLAI – componente;
- Dott. Ing. Annalicia VITULLO – componente;
- Dott. Ing. Raffaele PETRELLI – componente;
- Dott. Ing. Gianni BIGGI – componente;
- Dott. Luca PALMERI – componente;
- Dott. Luca MASCIARELLI – componente.

Nel merito dei lavori svolti, è stato elaborato il documento avendo a riferimento:

- la necessità di procedere ad un'ulteriore semplificazione delle procedure di prevenzione incendi e conseguente riduzione degli oneri amministrativi a carico dell'utenza;
- le esperienze maturate e le criticità segnalate dalle strutture territoriali del C.N.VV.F. a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011;
- l'evoluzione normativa nel frattempo intervenuta, in particolare, l'emanazione del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i. con le correlate RTV nonché altre regole tecniche quali, ad esempio, la norma di prevenzione incendi per le strutture in aria aperta (campeggi), gli asili nido e le attività di autodemolizione;
- l'emanazione dei decreti del ministro dell'interno del 12 aprile 2019 e del 18 ottobre 2019;

Alla luce degli obiettivi sopraindicati, si riportano di seguito i principali interventi operati dal gruppo di lavoro ed illustrati nella seduta del 27 maggio 2020 del C.C.T.S.:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

- 1) in taluni casi, è stata meglio definita la declaratoria delle attività soggette per rendere più facilmente individuabile l'attività da assoggettare; solamente in rari casi, si è, inoltre, ritenuto opportuno di modificare, elevandole, le soglie di assoggettabilità al D.P.R. 151/2011.

Ad esempio, per l'attività 49 "Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 50 kW":

	Declaratoria attività	Cat A	Cat B	Cat C
Formulazione attuale	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva nominale superiore a 25 kW.	fino a 350 kW	Oltre 350 kW e fino a 700 kW	Oltre 700 kW
Formulazione Nuova proposta	Gruppi per la produzione di energia elettrica con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva nominale superiore a 50 kW.	fino a 1 MW	fino a 10 MW	Oltre 10 MW

- 2) Nell'ottica dello snellimento procedurale, sono state modificate in quasi tutto l'elenco delle attività le soglie discriminanti tra le categorie A,B, C.

In particolare, sono stati fortemente ampliati i limiti per le categoria A ed elevati i limiti di soglia massima per le categorie B; conseguentemente è stato elevato anche il limite di ingresso nella categoria C che sarà, quindi, effettivamente riservata a quelle attività maggiormente complesse dal punto di vista antincendio, in quanto caratterizzate da valori dei parametri di assoggettamento effettivamente elevati in termini di affollamento di persone presenti o di quantità di materiali stoccati o, ancora, di potenze sviluppate degli impianti.

Tale impostazione comporterà, quindi, un ampliamento del numero della attività in categoria A che, pertanto, potranno iniziare ad esercire senza alcun procedimento preventivo obbligatorio a carico dell'utenza esterna.

Analogamente, le attività in categoria B saranno caratterizzate da parametri di assoggettabilità più elevati rispetto a quelli attuali che, pertanto, è giustificata l'esigenza di una preventiva valutazione del progetto da parte dei Comandi VF.

Come sopra accennato, la categoria C sarà destinata a quelle attività maggiormente complesse per le quali è necessario quindi mantenere anche il controllo obbligatorio da parte del C.N.VV.F. o per le quali è comunque previsto un sopralluogo in ambito di un organo collegiale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Tale impostazione generale è stata resa possibile, come in premessa accennato, dall'entrata in vigore, avvenuta nel corso degli anni successivi al 2012, di diverse regole tecniche di prevenzione incendi (elaborate sia con approccio "RTO/RTV" che di tipo tradizionale) che hanno dettato disposizioni tecniche in attività in precedenza non normate e la cui SCIA, pertanto, necessitava di una preventiva valutazione del progetto.

In tale casistica, sono ricomprese anche tutte quelle attività in passato denominate "non normate" e che oggi, alla luce del D.M. 12 aprile 2019, sono invece progettabili con il *Codice di prevenzione incendi*.

Esempio per l'attività **54** "Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti":

	Cat A	Cat B	Cat C
Formulazione attuale		fino a 50 addetti	Oltre 50 addetti
Formulazione Nuova proposta	fino a 50 addetti con adozione di soluzione conforme	oltre 50 addetti e fino a 100 addetti in soluzione conforme; Fino a 100 addetti in soluzione alternativa	oltre 100 addetti

Esempio per l'attività **55** "Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m²":

	Cat A	Cat B	Cat C
Formulazione attuale		fino a 5000 m ²	Oltre 5000 m ²
Formulazione Nuova proposta	fino a 5.000 m ²	oltre 5.000 m ² e fino a 10.000 m ²	oltre a 10.000 m ²

- 3) Altra importante novità introdotta è il collegamento delle soglie di assoggettabilità alle tre categorie A, B, C di alcune attività soggette alle soluzioni progettuali del *Codice di prevenzione incendi*; infatti, per le attività che devono essere progettate con RTO ai



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

sensi del D.M. 12 aprile 2019 e del D.M. 18 ottobre 2019, è previsto che l'assoggettamento in cat. A o B non dipenda solamente dai consueti parametri quantitativi caratterizzanti l'attività stessa (affollamento, quantitativo di materiale, estensione superficiale, ecc...) ma anche dal tipo di progettazione antincendio adottata.

In sintesi, adottando le soluzioni conformi del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i., ma cautelativamente solo fino a certi valori di soglia prefissati, l'attività è inquadrata in categoria A mentre, con l'adozione delle soluzioni alternative, la stessa attività ricade in categoria B.

Esempio per l'attività **67** "Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti.":

	Cat A	Cat B	Cat C
Formulazione attuale	Scuole fino a 150 persone;	scuole oltre 150 e fino a 300 persone; Asili nido	Scuole oltre 300 persone
Formulazione Nuova proposta	scuole fino a 300 persone con adozione di soluzione conforme; asili nido fino a 50 persone	scuole oltre 300 persone fino a 800 persone con adozione di soluzione conforme; scuole fino a 800 persone con adozione di soluzione alternativa; Asili nido oltre 50 persone	scuole oltre 800 persone

È lecito ritenere che tale approccio possa inoltre costituire stimolo per la diffusione della progettazione attraverso il *Codice di prevenzione incendi*.

- 4) Con l'introduzione dell'attività n. **81** relativa ai rifiuti, prendendo a riferimento il D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", nonché i parametri di assoggettabilità delle attività di autodemolizione, ci si propone di assoggettare gli "Stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio e operazioni di trattamento di rifiuti come definiti dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. , di superficie lorda complessiva superiore a 3.000 m² o al chiuso di superficie superiore a 1.000 m² e con presenza di materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg; sono esclusi i rifiuti incombustibili e quelli derivanti dal ciclo di lavorazione di attività ricomprese nei punti precedenti".



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Tenuto conto, peraltro, che nel prossimo futuro sarà emanata una specifica regola tecnica verticale (la cui bozza è stata illustrata in una delle ultime sedute del CCTS) si è proposta la classificazione nelle seguenti categorie:

- cat A: stabilimenti ed impianti di superficie fino a 5000 m²;
- cat. B: stabilimenti ed impianti di superficie oltre 5000 m² e fino a 10000 m²;
- cat C: stabilimenti ed impianti di superficie oltre 10000 m².

- 5) In generale, le attività assoggettate sia come stabilimenti/impianti che come depositi di materiali combustibili, o di sostanze pericolose, sono state classificate secondo il criterio di mantenere sempre in categoria C le attività caratterizzate dalla "produzione" ossia che impiegano o producono quelle determinate sostanze o materiali; in categoria A o B, a seconda dei quantitativi, sono inserite invece le attività che effettuano esclusivamente il deposito senza alcuna lavorazione.
- 6) A completamento del nuovo allegato I saranno infine fornite alcune delucidazioni utili ai fini dell'attività ordinaria dei tecnici esterni e dei Comandi VF; in particolare:
1. Con la dicitura soluzioni conformi, si intende una soluzione progettuale di immediata applicazione nei casi specificati, che garantisce il raggiungimento del collegato livello di prestazione (per le attività progettate secondo il DM 3/8/2015) o il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio previsti (per le attività progettate con le regole tecniche "tradizionali");
 2. Per soluzione alternativa, si intende una soluzione progettuale alternativa alle soluzioni conformi, con la quale il professionista antincendio è tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi (rif. Punto G.1.3 comma 14 DM 3/8/2015);
 3. Saranno escluse dagli adempimenti tutte le attività temporanee, che sono individuate in quelle caratterizzate da una durata breve, ben definita e comunque non superiore a 60 giorni, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita;
 4. Sarà introdotta la definizione di occupante inteso come una persona presente a qualsiasi titolo all'interno dell'attività, considerata anche alla luce della sua modalità di interazione con l'ambiente in condizioni di disabilità fisiche, mentali o sensoriali. (rif. Punto G.1.6 comma 5 DM 3/8/2015);
 5. Sarà specificato che l'altezza antincendi da prendere a riferimento ai fini dell'assoggettabilità è quella definita nel Codice di prevenzione incendi, al capitolo G.1.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Premesso quanto sopra, si riporta di seguito una sintesi riepilogativa delle principali modifiche apportate:

- att. 12: inserito uno specifico regime per gli imprenditori agricoli (recependo le disposizioni già vigenti fissate dalla Legge 116/2014) e per i depositi di olio di oliva;
- att. 13: introdotta esclusione per contenitori - distributori di carburanti con punto di infiammabilità superiore a 65 °C di capacità geometrica fino a 6 m³.
- att. 18: eliminati i prodotti pirotecnici "in libera vendita" in quanto non più esistenti;
- att. 34: elevato a 10.000 Kg la soglia di assoggettabilità dei depositi di carta, cartone ecc...;
- att. 41: elevata a 25 persone la soglia di assoggettabilità dei teatri per posa e televisivi;
- att. 42 elevata da 200 m² a 1000 m² la soglia di assoggettabilità dei laboratori per scenografie;
- att. 49: esplicitato che la potenza da prendere a riferimento è quella nominale ed elevata a 50 kW la soglia di assoggettabilità;
- att. 58: escluse dall'assoggettabilità le macchine radiogene di P < a 2000 Kev e le sorgenti mobili soggette all'art. 27 comma 1 bis del Dlsg. 230 /1995 e s.m.i.;
- att. 65: eliminato il parametro dei 200 m² per le palestre e gli impianti sportivi;
- att. 66: portate in cat. A le strutture ricettive sino a 100 posti letto in soluzione conforme;
- att. 68: esplicitata l'assoggettabilità delle case di riposo per anziani e collocate in cat. B;
- att. 72: riformulata definizione dell'attività soggetta – (*Edifici o porzioni di edificio sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico e destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività aperta al pubblico contenuta nel presente Allegato*).
- Att. 73: riformulata definizione dell'attività soggetta in particolare eliminando il riferimento alla promiscuità strutturale e limitando quella impiantistica agli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio – (*Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m², indipendentemente dalla relativa diversa titolarità*);
- Att. 77: riformulata definizione dell'attività soggetta specificando che trattasi solo di edifici di civile abitazione;
- Att. 80: riformulata la categorizzazione delle gallerie in particolare mantenute in cat. A quelle dotate di normativa tecnica (*tutte le gallerie ferroviarie e le*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

gallerie stradali disciplinate dal D.lgs. 264/2006) e portate in cat. B quelle attualmente prive di disposto normativo.

- Att. 81: inserita specifica attività per gli stabilimenti ed impianti di trattamento rifiuti.

g.d.l.